

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 523 del 09/05/2022 BOLOGNA

Proposta: DLV/2022/553 del 09/05/2022

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO
OSPITANTE E TULIR SAS AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 1 LETT.
E) DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II, PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 26 BIS,
COMMA 9 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.,
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12,
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e s.m.i;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l'articolo L'art. 26 bis, comma 9, che prevede che “Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale”;
- l'articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che “l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9”;
- l'art. 26 septies comma 1 lett. e), che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 9;
- L'art. 26 sexies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1005 del 18/6/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini, con cui tra l'altro viene approvato, quale allegato 4) parte integrante e sostanziale, il "Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini";
- Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 852 del 1/7/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii", che stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consistono in:
 - Controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE" all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
 - Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

Vista la propria determinazione n. 1041 del 04/08/2021 "Preso d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 19. Provvedimento;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1458 del 15/12/2021 "Estrazione secondo campione- 2021 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 852/2019";

Evidenziato che, nell'ambito dei controlli amministrativi di II livello, di cui alla citata determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 852/2019, è stato estratto nel secondo campione il tirocinio n. 1/164400 inserito nell'elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 1041/2021, per il quale risulta che il tirocinante ospitato da E TULIR sas ha prestato opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti, e cioè dal 25/06/2021 al 31/07/2021 con un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato;

Dato atto che con nota registrata in uscita con prot. 29552 del 30/03/2022 è stato comunicato all'Azienda ospitante l'accertamento della violazione 26 bis comma 9 della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Dato altresì atto che, in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante E TULIR sas, con nota registrata in uscita con prot 39255 del 02/05/2022 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 26 bis comma 9 della LR 17/2005 ss.mm.ii.

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 septies comma 1 lett. e) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 9, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni;

Ritenuto pertanto di interdire E TULIR sas dalla attivazione di tirocini per tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 08/05/2025 compreso;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”;
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” nonché l'allegato D del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2020 della Regione Emilia Romagna;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- la determinazione n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro”;
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia per il lavoro n. 79 del 28/01/2022 “Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell'Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati”;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;

- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le determinazioni del Direttore dell'Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.;

- n. 1451 del 01/10/2020 "Conferimenti incarichi dirigenziali di responsabile di Servizio territoriale e del Servizio integrativo politiche del lavoro presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020";

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire E TULIR sas, in attuazione di quanto previsto all'art. 26 septies comma 1 lett. e) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per tre anni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 08/05/2025 compreso, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 9, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni;
2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante E TULIR sas, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Fabrizia Monti